

VERBALE di ACCORDO

Addì 20 marzo 2020, si sono riunite in modalità videoconferenza la Società Covisian S.p.A. (anche a nome dell'omonimo gruppo) le Segreterie Nazionali della SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL TELECOMUNICAZIONI, (a seguire “le Parti”) per concordare criteri e modalità di applicazione in relazione all'accesso al trattamento ordinario del Fondo di Integrazione Salariale con erogazione di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell'Art. 19 D.L. 17 marzo 2020.

L'Azienda e le OO.SS. SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL – UGL TELCOMUNICAZIONI, in data 16 marzo hanno sottoscritto un Accordo per la costituzione dei Comitati paritetici di sito per l'applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL e Parti datoriali su invito del Governo.

Le Parti, dopo ampia discussione concordano di gestire l'avvio della fase di applicazione dello strumento di sostegno al reddito, fino al 10 aprile p.v., convenendo sulla necessità che la misura concorra, congiuntamente al piano aziendale di remotizzazione delle postazioni, già in corso di esecuzione in tutte le sedi produttive del gruppo Covisian in Italia con l'obiettivo di una graduale riduzione dell'utilizzo dello strumento in concomitanza del completamento del piano di remotizzazione, all'innalzamento dei livelli di sicurezza della salute di tutti i lavoratori e anche alla essenziale stabilità economico-finanziaria di Covisian stessa, sulla esigenza di definire, in relazione alla modalità ed al perimetro di applicazione degli ammortizzatori sociali, i seguenti principi:

1. Il Ricorso all'ammortizzatore sarà effettuato nei seguenti casi:

- a) per la riduzione del Personale presente presso i siti aziendali per garantire Sicurezza dei lavoratori, come da protocolli già adottati e condivisi con l'accordo sindacale nazionale del 16 marzo u.s. (es: le posizioni a scacchiera), in concomitanza con avvio del processo di remotizzazione delle postazioni degli operatori;
- b) in caso di chiusura delle sedi (o parti di esse) in conseguenza di necessità di effettuare sanificazioni straordinarie, come da protocollo sanitario adottato, oppure a seguito di eventuali provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;
- c) per tutelare la salute dei lavoratori di cui all'Art. 39 del DL 17 marzo 2020 (dipendenti disabili gravi o con figli disabili gravi oppure lavoratori con gravi patologie, immunodepressi o ridotta capacità lavorativa), qualora la loro prestazione lavorativa non possa, al momento, essere svolta da remoto per motivazioni tecnologiche;
- d) in caso di interruzione totale o parziale di servizi a seguito di determinazioni dei Committenti connesse e/o conseguenti l'emergenza “Covid-19”. In relazione ai casi di cui al presente punto saranno sospesi anche i lavoratori dei reparti interessati alla diminuzione e cessazione già posti in lavoro remotizzato;
- e) chiusura di reparti aziendali non indispensabili alla produzione come previsto dall'art.1 comma 7 lettera c) del DPCM 11 marzo 2020 n.6.

2. Perimetro, decorrenza dell'applicazione della sospensione e criteri di rotazione:

- a) Tutto il personale aziendale potrà beneficiare della misura di fondo integrazione salariale emergenza "Covid-19";
- b) Tale sospensione potrà avere decorrenza, nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 del DL 17 marzo 2020, a far data dal 2 marzo 2020;
- c) La rotazione verrà effettuata all'interno delle singole commesse tra i profili professionali fungibili: i criteri di rotazione, che dovranno rispettare criteri di equità, saranno indirizzati prioritariamente verso i dipendenti che lavorano presso le sedi operative ma potranno interessare anche i lavoratori già posti in lavoro remoto qualora si verificano le condizioni di cui al punto 1 d.

Le Parti concordano che le verifiche del presente accordo vengono demandate alle RSU/RSA dei singoli centri e le competenti OO.SS. mediante incontri periodici anche in modalità telematica.

L'Azienda garantirà l'anticipazione del trattamento ai lavoratori per le competenze relative al corrente mese di marzo.

In relazione alla necessità aziendale di verificare l'impatto finanziario di tale anticipo, Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 marzo p.v. per definire le eventuali modalità di prosecuzione del presente accordo tenendo conto anche dei futuri e successivi interventi normativi.

Il presente accordo, unitamente alle successive informazioni preventive che saranno fornite alle RSU/RSA, è da ritenersi parte integrante delle informazioni effettuate ai sensi del comma 2 del art. 19 del DL 17 marzo 2020,

Letto, confermato e validato in via telematica.

COVISIAN S.p.A. SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM UIL UGL Telecomunicazioni